



Comune di Brescia

Area Sociale: Persona, Famiglia, Comunità e Inclusione Sociale

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE
DI PROVVIDENZE E AIUTI ECONOMICI
A SOSTEGNO DEL REDDITO**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data 22.12.2015 n. 203
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale in data 27.2.2023 n. 6

Art. 1 – Definizioni

Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:

- 1) *Provvidenze ed aiuti economici*: forma di integrazione al reddito o di sostegno temporaneo alla mancanza di reddito o di riconoscimento per attività di utilità sociale
- 2) *ISEE*: indicatore della situazione economica equivalente, così come previsto dal DPCM 159/2013
- 3) *Aiuto economico continuativo*: aiuto economico rivolto a persone sole o nuclei familiari residenti in cui tutti i componenti non siano in grado di sostenere un'attività lavorativa e siano privi delle risorse economiche sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari, che può essere erogato per un periodo massimo di dodici mesi ed è corrisposto di norma mensilmente
- 4) *Aiuto economico temporaneo*: aiuto economico che può essere erogato, sussistendone le condizioni, nell'ambito di un progetto di assistenza a sostegno di fragilità personali e familiari, finalizzato al contenimento dell'emarginazione e orientato al recupero della piena autonomia economica della persona e della famiglia, e che prevede obiettivi raggiungibili nel breve periodo, facendo leva sulle potenzialità di tutti i componenti il nucleo familiare che siano in grado di sostenere un'attività lavorativa ad integrazione anche parziale del reddito familiare esistente
- 5) *Voucher per impegno sociale*: corrispettivo erogato tramite voucher INPS o altra forma simile, a seguito di prestazione di attività sociale
- 6) *Aiuto economico ad integrazione del canone di locazione (buono affitto oneroso)*: aiuto economico a favore di persone e nuclei familiari ad elevata fragilità in carico al servizio sociale a fronte di una spesa di locazione non sostenibile dal reddito familiare.
- 7) *aiuto economico straordinario*: aiuto economico a favore di persone o nuclei familiari con reddito insufficiente per far fronte a necessità di carattere eccezionale e indifferibile, a soddisfacimento di bisogni primari.
- 8) *Aiuto economico con impegno alla restituzione*: aiuto economico a favore di persone o nuclei familiari in condizioni di bisogno economico accertate per esigenze straordinarie connesse al soddisfacimento dei bisogni primari, determinato in rapporto alla condizione di bisogno, alle spese da sostenere e alle capacità effettive di restituzione del nucleo familiare.
- 9) *Progetto di inclusione sociale e finanziaria (microcredito)*: progetto destinato a persone fisiche che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, con erogazione di prestito ed obbligo di restituzione, mediante progetto personalizzato.

Articolo 2 – Oggetto

La presente disciplina definisce i criteri di accesso, di gestione e di erogazione delle provvidenze e degli aiuti economici che, nei limiti delle risorse di bilancio annualmente disponibili, il Comune può erogare al fine di prevenire, ridurre o superare lo stato di bisogno economico – finanziario in cui persone singole o nuclei familiari possono trovarsi a causa di insufficienza del reddito e/o di mancanza di altre risorse economiche alternative.

Le provvidenze e gli aiuti economici di cui alla presente disciplina sono da intendersi esclusivamente quale forma di integrazione al reddito o di sostegno temporaneo alla mancanza di reddito o di riconoscimento per attività di utilità sociale.

Secondo il principio di sussidiarietà, gli interventi previsti dalla presente disciplina vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari o i singoli.

Valutazione dello stato di bisogno

Si considerano in stato di bisogno economico coloro che si trovano nella condizione di insufficienza del reddito familiare per il soddisfacimento dei bisogni primari di tutti i membri del nucleo familiare, in mancanza accertata di persone all'interno del nucleo medesimo o della rete familiare che vi provvedano.

Indicatore dello stato di bisogno è l'incapacità di provvedere al soddisfacimento delle necessità alimentari, di abbigliamento e di abitazione in rapporto al numero, all'età e alle condizioni di salute dei componenti il nucleo stesso e alla disponibilità delle fonti essenziali per il proprio sostentamento (energia elettrica, acqua e gas per riscaldamento e cucina).

In relazione ai minori si considera bisogno primario anche la frequenza scolastica obbligatoria.

Modalità di erogazione dei contributi

Le modalità di erogazione degli aiuti economici potranno comprendere sia erogazioni in denaro, sia erogazioni di buoni spendibili in negozi convenzionati (ticket service), sia altre provvidenze economiche (esenzioni, riduzioni, abbuono di morosità, ecc.) a fronte, quando possibile, di attività di utilità sociale da parte dei soggetti interessati, anche nella forma di "voucher per impegno sociale" erogato in accordo con enti non profit accreditati ad integrazione od in sostituzione del contributo economico.

Articolo 3 – Destinatari

Possono beneficiare delle provvidenze e degli aiuti economici i residenti che si trovino nelle condizioni sopra indicate e che non dispongano delle risorse sufficienti a sostenere le primarie necessità personali e familiari.

I cittadini stranieri residenti devono essere in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità o con documento attestante la regolare presentazione di richiesta di rinnovo.

Per le persone temporaneamente presenti, il Comune può attivare interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo tempestivamente ai Comuni di rispettiva residenza e richiedendo loro l'assunzione del caso e degli oneri di assistenza corrispondenti, riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

Articolo 4 – Finalità

La finalità delle provvidenze e degli aiuti economici di cui alla presente disciplina è di consentire a persone singole e famiglie di poter disporre di risorse finanziarie che li aiutino a superare lo stato di bisogno temporaneo e ne facilitino una maggiore integrazione

sociale, evitando il cronicizzarsi della condizione di povertà o di difficoltà economica temporanea.

Nei casi in cui l'intervento sia previsto nell'ambito di un progetto individualizzato di assistenza, esso dovrà essere orientato al recupero dell'autosufficienza dei destinatari, promuovendone le risorse e le capacità personali, in una prospettiva di autonomia economica e di mantenimento delle condizioni di integrazione sociale.

Articolo 5 - Condizioni generali di accesso

Costituiscono condizioni generali di accesso agli aiuti economici e agli interventi di sostegno di cui alla presente disciplina:

1. ISEE, in corso di validità, inferiore o uguale ad €. 7.000,00;
2. per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, valore ai fini I.M.U. della abitazione di residenza inferiore ad €. 60.000,00;
3. patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, inferiore ad €. 3.000,00;
4. valore dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito ai fini ISEE, inferiore a euro 8.000;
5. nel caso di godimento da parte di componenti il Nucleo Familiare, al momento della presentazione della richiesta, di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il Nucleo Familiare, il valore complessivo per il Nucleo Familiare dei medesimi trattamenti deve essere inferiore ad €. 500 mensili;
6. nessun componente il Nucleo Familiare deve essere in possesso di autoveicoli immatricolati nei 12 mesi antecedenti la richiesta, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati nei tre anni antecedenti;
7. non titolarità né disponibilità maggioritaria di beni registrabili (articolo 2683 del Codice Civile) in numero complessivamente superiore all'unità;
8. non essere intestatario di più di una utenza elettrica domestica;
9. non essere intestatario di utenze elettriche non domestiche;
10. non essere intestatario di più di una utenza del gas;
11. iscrizione aggiornata alle liste di collocamento ed alle agenzie interinali per il lavoro, qualora ricorra la possibilità da parte dei componenti il nucleo familiare;
12. la valutazione del servizio sociale competente che accerta lo stato di bisogno ed il rischio di emarginazione sociale.

Ai fini della ammissione al beneficio, saranno altresì considerati, nella relazione del Servizio Sociale, eventuali rapporti conflittuali con l'Ente e/o comportamenti aggressivi nei confronti degli operatori ovvero eventuali danni o occupazioni abusivamente di beni mobili e immobili del patrimonio pubblico.

La Giunta Comunale potrà ridefinire annualmente le soglie ed i valori di riferimento definiti nel presente articolo ed in tutti gli articoli successivi, dandone comunicazione ai consiglieri comunali.

Articolo 6 - Modalità di valutazione della situazione economica

La situazione economica è valutata sulla base di idonea documentazione specificamente individuata nelle disposizioni attuative di cui al successivo art.16, in quanto utile a comprovare l'effettiva ed attuale condizione personale e familiare.

La situazione economica è in ogni caso valutata con riferimento alle entrate a qualsiasi titolo percepite ed alle provvidenze fruite (agevolazioni e/o esenzioni) dal nucleo familiare al momento della presentazione della domanda di contributo, tenuto conto delle dichiarazioni e della documentazione presentata.

Gli aiuti economici si intendono assegnati al nucleo familiare anagrafico; le eventuali istanze prodotte dal singolo componente verranno ricondotte nella valutazione della situazione economica familiare.

Nel caso in cui venga accertata una situazione economica e patrimoniale differente da quella dichiarata, il contributo, eventualmente già riconosciuto, è sospeso con effetto immediato, fatto salvo l'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti del beneficiario.

Ai fini dell'ammissione ai contributi economici sono preliminarmente considerati eventuali altri benefici di cui il soggetto o la famiglia hanno diritto sulla base della normativa nazionale o regionale o messi a disposizione da soggetti privati con finalità sociali.

In tal caso il servizio sociale assisterà il richiedente nella presentazione delle eventuali domande agli enti competenti.

Qualora il richiedente presenti morosità pregresse nei confronti del Comune e delle aziende erogatrici di beni servizi e forniture partecipate dal Comune, prima dell'erogazione dei contributi sono concordate con gli uffici competenti tempi e modalità di rientro, ivi compreso il coinvolgimento delle persone interessate e dei componenti il suo nucleo in attività a rilevanza sociale a favore del Comune e di associazioni ed organizzazioni di volontariato.

Nucleo familiare convivente

Concorrono alla formazione della situazione economica le entrate di tutti i componenti la famiglia anagrafica, oltre che di ogni altro convivente con vincoli di parentela o affinità, fatto salvo il coinvolgimento della rete familiare e parentale delle persone non conviventi, per il loro eventuale possibile sostegno.

Nella valutazione della situazione economica del richiedente si terrà conto della sua eventuale convivenza continuativa con terze persone, anche se non formalmente inserite nel nucleo anagrafico.

Articolo 7 - Modalità di quantificazione degli aiuti economici

La quantificazione dei contributi viene definita in relazione alla condizione economica familiare rilevata nel rispetto dei limiti stabiliti per ciascuna tipologia di aiuto.

Coinvolgimento della rete familiare e parentale

Il Comune interviene con propri contributi economici solo dopo aver accertato l'assenza di una rete familiare in grado di sostenere il possibile beneficiario.

Fermo restando gli obblighi previsti dalla legge, la quantificazione degli interventi verrà posta in relazione anche alla capacità di aiuto ed alle risorse proprie della rete parentale.

Articolo 8 - Aiuto Economico Continuativo

Il Comune interviene con un aiuto economico rivolto a persone sole o nuclei familiari residenti in cui tutti i componenti non siano in grado di sostenere un'attività lavorativa e siano privi delle risorse economiche sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari come definiti dal precedente art. 1 e che si trovino in una delle seguenti condizioni, fatte salve le condizioni generali di accesso di cui sopra:

- un'età di norma pari o superiore ai 65 anni;
- invalidità superiore al 74%;
- stato di salute psicofisico invalidante idoneamente certificato.

L'aiuto economico continuativo può essere erogato per un periodo massimo di dodici mesi ed è corrisposto di norma mensilmente, sulla base dei seguenti massimali, tenuto conto delle singole progettualità:

Massimali	
FASCE I.S.E.E.	AIUTO ECONOMICO MENSILE
Da 0,00 a 1.000,00	300,00
Da 1.000,01 a 2.000,00	250,00
Da 2.000,01 a 3.000,00	200,00
Da 3.000,01 a 4.000,00	150,00

In ogni caso gli aiuti economici non potranno concorrere al superamento della soglia di accesso sopra indicata.

A seguito di rivalutazione delle condizioni che lo hanno reso necessario il contributo può essere confermato per ulteriori periodi non superiori a dodici mesi ciascuno.

L'aiuto economico continuativo non è cumulabile con gli aiuti economici di cui agli articoli 9 e 10.

Articolo 9 - Aiuto Economico Temporaneo a sostegno di progetti occupazionali

L'aiuto economico temporaneo può essere erogato, sussistendone le condizioni, nell'ambito di un progetto di assistenza a sostegno di fragilità personali e familiari e finalizzato al contenimento dell'emarginazione e orientato al recupero della piena autonomia economica della persona e della famiglia.

Tale progetto dovrà prevedere obiettivi raggiungibili nel breve periodo, facendo leva sulle potenzialità di tutti i componenti il nucleo familiare che siano in grado di sostenere un'attività lavorativa ad integrazione anche parziale del reddito familiare esistente.

Tra le attività progettuali potranno essere proposti percorsi occupazionali in attività socialmente utili a favore del Comune, di enti non profit convenzionati con il Comune, a seguito di specifico "patto sociale".

L'attività di impegno sociale può prevedere, secondo le situazioni e le caratteristiche del progetto individuale:

- un impegno allo svolgimento di attività socialmente utili nell'ambito delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato, inserite in apposito elenco comunale, a fronte della erogazione di contributi economici o a sostegno di spese da parte del Comune, senza richiesta di restituzione;
- in alternativa alla erogazione di contributi od alla assunzione di spese economiche, l'assegnazione di un "voucher per impegno sociale" di importo analogo da utilizzare per la predisposizione, da parte degli enti accreditati, del progetto at-

tuativo dello stesso presso realtà del Terzo Settore non profit, inserite in apposito elenco;

- una integrazione alla erogazione di contributi od alla assunzione di spese economiche, assegnando un “voucher per impegno sociale” di importo da definire e da utilizzare per la predisposizione, da parte degli enti accreditati, del progetto attuativo dello stesso presso realtà del Terzo Settore non profit, inserite in apposito elenco.

La mancata accettazione del progetto occupazionale, qualora il beneficiario sia nella condizione di poterlo svolgere, comporterà la non ammissione all’aiuto economico.

Nei progetti occupazionali sono previste verifiche periodiche sullo stato di attuazione degli impegni assunti dal beneficiario dell’aiuto economico il cui mantenimento, nel limite massimo stabilito, sarà subordinato alla valutazione positiva del medesimo progetto.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel progetto e nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.

Le condizioni di accesso, l’ammontare del contributo e le modalità di erogazione saranno previste da specifici criteri ovvero dal singolo progetto occupazionale.

Con specifico atto di Giunta Comunale saranno definiti i criteri e le modalità di attivazione dello strumento del “voucher per impegno sociale”.

L’aiuto economico temporaneo a sostegno di progetti occupazionali non è cumulabile con gli aiuti economici continuativi e straordinari.

Articolo 10 - Aiuto Economico Straordinario

Il Comune interviene con aiuti economici straordinari a favore di persone o nuclei familiari con reddito insufficiente per far fronte a necessità di carattere eccezionale e indifferibile a soddisfacimento di bisogni primari.

L’aiuto economico straordinario può essere corrisposto in una o più soluzioni e non può superare la somma annua a famiglia di 1.500,00 euro

Sono di norma ammesse a contributo, nei limiti sopra indicati, le spese necessarie al pagamento di:

1. fatture per la fornitura di luce, acqua e gas di importo elevato, a seguito di sollecito al pagamento da parte dell’ente gestore, con il contestuale impegno del beneficiario a chiedere la rateizzazione degli importi ancora dovuti, subordinatamente alla verifica di adeguatezza della spesa in rapporto alla composizione del nucleo familiare;
2. spese sanitarie necessarie e certificate da prescrizione medica, non integralmente coperte dal servizio sanitario regionale o nazionale
3. spese condominiali;
4. spese per l’acquisto di generi alimentari;
5. spese scolastiche;
6. spese per rimpatri assistiti.

Possono essere altresì ammesse a contributo eventuali altre spese che corrispondano alle finalità sopra indicate.

Le spese relative ai bisogni straordinari sopra indicati devono essere debitamente documentate.

La somma di denaro può essere erogata direttamente alla persona o all'ente che vanta il credito, ovvero al fornitore del bene o del servizio.

L'aiuto economico straordinario non è cumulabile con gli aiuti economici di cui agli artt. 8 e 9.

Articolo 11 - Intervento di sostegno alle famiglie ad integrazione del canone di locazione

Il Comune attiva aiuti economici a favore di persone e nuclei famigliari ad elevata fragilità in carico al servizio sociale e/o inseriti nel progetto contenimento sfratti, a fronte di una spesa di locazione non sostenibile dal reddito familiare.

Il contributo può essere erogato nella misura massima di €. 5.000,00 annui, e viene versato direttamente al proprietario dell'immobile che dimostri, con idonea documentazione, la propria disponibilità a rinunciare all'avvio di una procedura di rilascio dell'immobile. Rimane in ogni caso a carico del richiedente un importo pari ad almeno il 20% del canone di locazione previsto dal contratto, integrato dalle spese accessorie, salvo situazioni di grave emarginazione sociale attestate dal servizio sociale.

Il contributo può essere altresì erogato quale forma di sostegno per l'avvio di un nuovo contratto di locazione.

Sono potenziali destinatari di tali contributi:

- nuclei familiari con figli minori;
- persone singole o famiglie con adulti in condizione di non occupabilità per invalidità, malattia o altre situazioni personali incompatibili con lo svolgimento di un'attività lavorativa;
- persone singole senza reti familiari in condizioni di lavoro precario;
- persone anziane sole o in coppia senza reti familiari in gravi difficoltà per il pagamento del canone di locazione.

L'accesso al contributo è subordinato alla avvenuta istanza di accesso al servizio abitativo pubblico e, qualora il bando di assegnazione non fosse aperto, è soggetto a revoca laddove la domanda non sia presentata al primo bando disponibile, sia del Comune che dell'Aler. Non si può accedere al contributo economico nel caso di avvenuta rinuncia ad alloggio del servizio abitativo pubblico.

L'ammissione al contributo è altresì consentita ai nuclei non in possesso dei requisiti per accedere al servizio abitativo pubblico.

Il contributo previsto nel presente articolo dovrà essere raccordato, in caso di avvenuta convalida dello sfratto, alle altre misure comunali, regionali e/o nazionali previste.

Articolo 12 - Aiuto economico con impegno alla restituzione

Il Comune può concedere contributi con impegno alla restituzione a favore di persone o nuclei familiari in condizioni di bisogno economico accertate per esigenze straordinarie connesse al soddisfacimento dei bisogni primari.

L'importo dell'aiuto economico è determinato in rapporto alla condizione di bisogno e alle spese da sostenere e alle capacità effettive di restituzione del nucleo familiare.

Possono essere ammessi al contributo le persone o nuclei familiari che presentano i seguenti requisiti:

1. iscrizione all'anagrafe della popolazione residente;
2. valutazione del servizio sociale referente in cui si attesta lo stato di bisogno e la insufficienza delle risorse economiche disponibili per sostenere le spese relative al soddisfacimento dei bisogni primari e le spese straordinarie e impreviste per il mantenimento o il recupero dello stato di salute del beneficiario o di un componente il nucleo familiare o per il mantenimento della condizione di autonomia personale e familiare;
3. avere un rapporto rata-reddito sostenibile dalla famiglia considerati gli eventuali prestiti e altre spese fisse già riconducibili al nucleo familiare;
4. non avere a proprio carico protesti di prestiti precedentemente concessi;
5. essere assegnatario di erogazioni pensionistiche, assistenziali, previdenziali o economiche in genere;
6. sottoscrizione di una dichiarazione di riconoscimento di debito con impegno alla restituzione.

Nell'atto di ammissione vengono stabilite le modalità ed i tempi di restituzione direttamente dal beneficiario o da parte dell'ente erogatore degli emolumenti di cui al citato punto 5, previa autorizzazione ad agire in tal senso da parte del beneficiario e mediante delega alla riscossione a favore del Comune nei casi possibili.

Articolo 13 – Progetti di microcredito

Il Comune può attivare progetti di inclusione sociale e finanziaria (microcredito) destinati a persone fisiche che si trovino in una delle seguenti condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale:

- a) stato di disoccupazione;
- b) sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà;
- c) sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza propria o di un componente il nucleo familiare;
- d) significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare.

I progetti di microcredito sono destinati all'acquisto di beni o servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari del soggetto finanziato o di un membro del proprio nucleo familiare, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese mediche, canoni di locazione, spese per la messa a norma degli impianti della propria abitazione principale e per la riqualificazione energetica, tariffe per l'accesso a servizi pubblici essenziali, quali i servizi di

trasporto e i servizi energetici, spese necessarie per l'accesso all'istruzione scolastica.

A tale scopo, il Comune avvia accordi e collaborazioni con i soggetti del non – profit, dell'associazionismo e del profit finalizzati alla attuazione dei progetti sopra indicati, determinando criteri e modalità di accesso uniformi.

Articolo 14 - Valutazione delle domande

Le domande di ammissione ai contributi economici sottoscritte dal diretto destinatario della prestazione o da chi ne assume gli interessi, sono ricevute dal servizio sociale competente, che ne rilascia ricevuta, e valutate entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla presentazione, ovvero dal momento in cui la domanda viene integrata con la documentazione eventualmente mancante.

Il servizio sociale ricevente provvede a comunicare entro i termini di cui sopra la concessione degli aiuti e/o delle provvidenze ovvero il diniego degli aiuti e/o delle provvidenze con le motivazioni dell'eventuale mancato accoglimento della domanda. La comunicazione della concessione dell'aiuto e/o della provvidenza può essere assolta con l'erogazione del contributo o sussidio.

Il Comune garantisce che le informazioni ed i dati presentati ai fini dell'ammissione ai contributi economici, vengono inseriti in una banca dati informatizzata e trattati esclusivamente per finalità socio-assistenziali, in conformità con le normative in materia di protezione e sicurezza dei dati personali.

Le modalità di ammissione ai contributi economici a favore di persone o nuclei familiari assistiti da servizi socio-assistenziali o sanitari non comunali sono regolate da protocolli e accordi specifici, salve le condizioni sopra indicate.

L'ammissione ai contributi, la loro revoca o sospensione temporanea è disposta con atto del Responsabile del Settore servizi sociali e politiche per la famiglia o suo delegato, su proposta del servizio sociale competente in relazione alla condizione del beneficiario.

Articolo 15 - Modalità di erogazione degli aiuti economici

Gli aiuti economici possono essere erogati mediante una delle seguenti modalità:

- con quietanza intestata al richiedente;
- con quietanza intestata direttamente all'eventuale soggetto creditore;
- con quietanza intestata a persona diversa da chi ha presentato la domanda, individuando la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio del nucleo familiare, qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o di rischio di gestione irrazionale dell'aiuto economico;
- mediante altre modalità e strumenti ritenuti idonei.

Articolo 16 - Disposizioni attuative

È data facoltà alla Giunta Comunale di aggiornare annualmente i valori economici contenuti nel presente regolamento.

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali e politiche per la famiglia in applicazione della presente disciplina emana le necessarie disposizioni operative relativamente alle modalità di presentazione delle domande, di ammissione agli aiuti economici, alla documentazione atta a dimostrare la situazione economica e ai relativi controlli, nonché relativamente ai casi e alle modalità con cui esercitare le eventuali azioni di rivalsa per contributi percepiti indebitamente.